

Elenco di tutte le leggi e regolamenti che vietano l'uso di fari laser, giostre di luci ecc.....

NCDS DLgs 285/92

Art. 23 Pubblicità sulle strade

c1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

c7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse

Legge regionale 22/2007 - Titolo III

Art. 20. (Requisiti tecnici degli impianti di illuminazione)

c 4. E' fatto divieto di usare fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario e qualsiasi sistema di illuminazione del paesaggio.

Regolamento regionale 5/2009

Art. 9 (Fasci di luce)

c1. E' fatto espresso divieto di utilizzare, su tutto il territorio regionale, l'uso di fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o altri tipi di richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo.

c2. E' altresì vietata l'illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonché utilizzare le superfici di edifici, di altri elementi architettonici o naturali per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario.

Articolo 15 (Procedure)

c1. Per la realizzazione di nuovi impianti, il totale o parziale rifacimento di quelli esistenti, i soggetti pubblici e privati devono predisporre ed inviare al Comune competente apposito progetto illuminotecnico, conforme alle norme del presente Regolamento, redatto da figura professionale prevista per lo specifico settore.

c2. Il progetto di cui al comma 1 è accompagnato da una dichiarazione con la quale il progettista attesta la rispondenza del progetto dell'impianto ai requisiti del presente regolamento.

c3. Al termine dei lavori, l'impresa installatrice attesta, sotto la propria responsabilità, con apposita cer-

tificazione di conformità redatta secondo il modello di cui all'allegato A al presente regolamento, la rispondenza dell'impianto realizzato al progetto e ai criteri indicati nel presente regolamento, fermi restando gli adempimenti di cui alle vigenti norme e decreti per la sicurezza degli impianti.

Legge regionale 22/2007 - Titolo III

Art. 33. (Sanzioni)

c8. Chiunque realizza nuovi impianti di illuminazione pubblica o privata in difformità a quanto previsto dal Titolo III è punito, previa diffida a provvedere all'adeguamento entro sessanta giorni, con la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00 per punto luce, fermo restando l'obbligo allo spegnimento di ciascun punto luce difforme sino all'adeguamento che deve essere effettuato dal proprietario dello stesso.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono comminate dai comandi di Polizia Municipale competenti per territorio...

Regolamento regionale 5/2009

Articolo 16 (Controllo)

c1. Il controllo dell'applicazione e del rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III della l. r. 22/2007 e del

presente regolamento è demandato :

b) ai Comuni per gli impianti e gli edifici dei soggetti privati.

c2. I Comuni applicano, ai sensi dell'articolo 18 , comma 1, lettera f) della l. r. 22/2007, le sanzioni di cui

all'articolo 33, comma 8 della stessa.

c4. Gli enti competenti al controllo possono effettuare in qualunque momento sopralluoghi e misurazio-

ni volte alla verifica del rispetto dei limiti, requisiti e obblighi di cui alla l. r. 22/2007 e di cui al presente regolamento.....

Regolamento comunale inquinamento luminoso Comune della Spezia delibera/2004

art 1 (Impianti di illuminazione pubblica e privata di aree esterne)

lett C1 - Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, **viene assolutamente vietato l'uso di fasci luminosi roteanti o fissi rivolti verso l'alto, quali i fari, fari "Laser" e le giostre luminose.** E' vietato, altresì, proiettare immagini sul cielo sovrastante il territorio comunale o sullo stesso territorio, sia di giorno sia di notte.